

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Il sez., 17 maggio 2011, ricc. nn. 28495/06 e 28516/06, Akgol and Gol c. Turchia](#)

Violazione dell'art. 11 della Cedu (libertà di riunione ed associazione)

La Turchia viene condannata per aver violato l'art. 11 della Convenzione per avere arrestato, detenuto e condannato a pena della reclusione (2 anni e 6 mesi) due studenti universitari che manifestavano al di fuori dei luoghi nei quali la riunione era stata autorizzata.

Nel caso di specie la riunione doveva svolgersi nella mensa dell'Università ma un certo numero di studenti (tra 70 ed 80) aveva lasciato la mensa per dirigersi agli uffici del rettorato; la polizia era, allora, intervenuta per disperdere il corteo, cosa avvenuta senza disordini.

Ad avviso della Corte, poiché il corteo studentesco non rappresentava un pericolo per l'ordine pubblico e non c'era stata neppure alcuna resistenza alle forze di polizia intervenute, l'arresto e la successiva condanna dei due giovani si ponevano in contrasto con la Convenzione.

La Corte approfitta dell'occasione per ricordare ai governi ed alle pubbliche autorità che occorre dimostrare un particolare grado di tolleranza per le riunioni pacifiche e che chi manifesta in modo non violento non dovrebbe essere soggetto, in via di principio, a sanzioni penali.

(a cura Federico Furlan)

[Corte Europea dei Diritti dell'uomo, Il sez., 31 maggio 2011, ricc. nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, Maggio e altri c. Italia](#)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto ad un equo processo)

Nonostante al legislatore sia concesso regolare diritti derivanti da leggi in vigore tramite disposizioni che abbiano effetto retroattivo, il principio dell'equo processo contenuto nell'art. 6 § 1 impedisce, al di fuori di eccezionali casi di interesse pubblico, che il legislatore intervenga nell'amministrazione della giustizia, allo scopo di influenzare la determinazione di una controversia.

Nel caso di specie la legge finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006), che aveva modificato i criteri di calcolo della pensione, aveva escluso dalla sua sfera applicativa le decisioni giudiziarie divenute definitive e quindi i trattamenti pensionistici già liquidati, disponendo però l'applicazione retroattiva delle sue disposizioni a tutte quelle controversie ancora pendenti.

Non ritenendo sussistente la causa d'eccezione dell'interesse pubblico, la Corte riconosce violazione dell'art. 6 §1, attraverso la legislazione *de quo*, da parte dello Stato italiano che era quindi intervenuto per assicurare un esito a sé favorevole dei procedimenti ancora in corso.

(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 31 maggio 2011, ric. n. 16137/04, Kurdov et Ivanov c. Bulgaria](#)

Non violazione dell'art. 4 del Protocollo 7 della Cedu (diritto di non essere giudicato o punito due volte)

Non viola il principio del *ne bis in idem* l'avvio di due procedimenti a carico di uno stesso soggetto quando, tenuto conto della fonte e della qualifica "formale" della sanzione, del tipo di reato punito e della gravità della pena prevista e della sua estensione soggettiva (generale, piuttosto che nei confronti di specifiche categorie di soggetti), risulti che detti procedimenti siano di natura diversa (ad es., rispettivamente, di carattere amministrativo e penale).

(a cura di Lara Trucco)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 14 giugno 2011, ric. n. 38058/09, Osman c. Danimarca](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Danimarca è stata condannata per non aver voluto rinnovare il permesso di soggiorno ad una cittadina somala di 17 anni la quale, dopo aver trascorso 8 anni in Danimarca con il padre e la sorella, si era dovuta assentare dal paese per 2 anni per curare la nonna in Kenia.

La ricorrente aveva chiesto inutilmente di rientrare per ricongiungersi ai suoi familiari residenti in Danimarca. La legge danese sul ricongiungimento familiare era stata modificata dopo la partenza della ricorrente, limitando il diritto al ricongiungimento familiare ai soli minori di anni 15.

La Corte europea ritiene che sia stato violato il diritto al rispetto della vita familiare della minorenni, il cui interesse a rientrare in Danimarca (paese dal quale non era stata espulsa per aver commesso un crimine) non è stato correttamente bilanciato con l'interesse dello Stato al controllo dell'immigrazione.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 14 giugno 2011, ric. n. 30812/07, Travalec c. Belgio](#)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita)

Il ricorrente è un reporter francese che, autorizzato dalla polizia belga a filmare un'operazione dell'unità anti-crimine, è stato ferito alla gamba da colpi di pistola esplosi dagli agenti medesimi.

L'incidente, che avrebbe potuto causare la morte del ricorrente, è avvenuto in quanto non tutti gli agenti che facevano parte dell'operazione erano stati informati della presenza del reporter e del preciso momento in cui questi li avrebbe seguiti con la telecamera. Gli agenti di polizia, ignari, vedendo arrivare un uomo alle loro spalle, hanno sparato dei colpi confondendo la telecamera con un'arma. La loro condotta è stata giustificata dalla Corte poiché essi hanno agito per legittima difesa, ma il Belgio viene condannato perché, a causa delle mancanze nella organizzazione dell'operazione di polizia, è stata messa a rischio la vita del ricorrente.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 16 giugno 2011, ric. n. 19535/08, Pascaud c. Francia](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte europea riconosce la violazione dell'art. 8 del ricorrente, un cittadino francese che lamentava di non aver potuto ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità, nonostante test genetici, ottenuti senza il consenso del presunto padre, e pertanto dichiarati inutilizzabili dai giudici francesi, dimostrassero al 99,999 % la veridicità di tale relazione di filiazione.

La Corte europea ritiene che non siano stati correttamente bilanciati l'interesse del ricorrente a conoscere l'identità del padre con l'interesse di terzi a non essere sottoposti a test del Dna senza il loro consenso e l'interesse generale a stabilire la verità legale.

Il ricorrente non aveva potuto effettuare il test del Dna sulla salma del presunto padre: avendo infatti quest'ultimo negato il consenso da vivo, successivamente alla sua morte non esistevano più parenti che avrebbero potuto autorizzare il prelievo.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte Europea dei Diritti dell'uomo, II sez., 21 giugno 2011, ric. n. 3052/06, Adamov c. Svizzera](#)

Non violazione dell'art. 5 §1 della Cedu

La Corte Europea dei diritti dell'uomo non riconosce violazione dell'art. 5 § 1 ai danni dell'ex Ministro dell'energia nucleare russo. L'ex Ministro, nei confronti del quale era stato aperto un procedimento penale negli Stati Uniti e che risiedeva a Mosca, aveva ottenuto un visto per andare a trovare la figlia in Svizzera e per deporre in qualità di testimone nel corso di un processo che la vedeva coinvolta.

Egli, giunto nello Stato elvetico, era stato arrestato e detenuto per alcuni giorni, in attesa dell'extradizione negli Stati Uniti. Il richiedente lamentava quindi violazione

della disposizione Cedu sostenendo di essere stato convocato pretestuosamente in Svizzera come testimone solo per poi essere estradato verso gli Stati Uniti, in violazione della clausola di salvacondotto. La Corte non riconosce violazione; il comportamento dello Stato svizzero era stato infatti conforme allo scopo della cooperazione interstatale per la lotta contro la criminalità transfrontaliera, non era stata infranta la clausola salvacondotto e non era stato infine contravvenuto il principio della buona fede da parte della Svizzera attraverso l'informativa agli Stati Uniti della presenza nel suo territorio dell'indagato.

(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 21 giugno 2011, ric. n. 43368/04, Isayev e altri c. Russia](#)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti e diritto ad una investigazione effettiva)

Violazione dell'art. 13 della Cedu (diritto a un ricorso effettivo)

Il ricorso riguarda l'arresto, detenzione, tortura e conseguente morte di un cittadino sospettato di essere un terrorista ceceno, ad opera delle forze militari russe.

La Corte condanna la Russia per le torture subite dalla vittima durante la detenzione, per non avere rispettato l'obbligo di proteggere la vita della vittima, e per non aver svolto attraverso le autorità statali indagini adeguate ed effettive per individuare i responsabili dell'accaduto.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte Europea dei Diritti dell'uomo, I sez., 21 giugno 2011, ric. n. 30194/09, Shimovolos c. Russia](#)

Violazione dell'art. 5 §1 della Cedu

La Convenzione, in particolare l'art. 5 §1, non consentono la detenzioni di soggetti percepiti dalle autorità, a torto o a ragione, pericolose o potenzialmente offensive.

Nel caso di specie, il fatto che il richiedente fosse membro di un'organizzazione a tutela dei diritti umani e che avesse partecipato ad una marcia di protesta, non rilevava come fondamento per la sua iscrizione in un database di pubblica sicurezza che permetteva la tracciabilità di tutti i suoi spostamenti, né tanto meno l'arresto.

(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 21 giugno 2011, ric. n. 5335/05, Anatoliy Ponomaryov c. Bulgaria](#)

Violazione dell'art. 2 del Protocollo 1 della Cedu (diritto all'istruzione) in combinato con l'art. 14 della Cedu (divieto di discriminazione)

È discriminatoria e lesiva del diritto individuale all'istruzione una normativa che escluda determinate categorie di soggetti da benefici educativi – come l'istruzione gratuita – obbligandole alla corresponsione di tasse per il conseguimento del titolo di istruzione secondaria, posto che il margine di apprezzamento degli Stati in materia di tassazione è inversamente proporzionale all'importanza del grado di istruzione riguardato (per cui esso è minimo rispetto alla scuola dell'obbligo, e va invece ampliandosi rispetto agli studi universitari e PostDoc).

(a cura di Lara Trucco)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, III sez., 28 giugno 2011, ric. n. 28979/07, Ruspoli Morenes c. Espagne](#)

Non violazione dell'art. 1 del Prot. 1

Non viola il diritto di protezione della proprietà la previsione dell'obbligo di notificare all'amministrazione l'intenzione di vendere un bene di dichiarato interesse culturale o archiviato come patrimonio storico, affinché lo Stato possa esercitare il suo diritto di prelazione, dato che gli Stati godono di un largo margine di valutazione circa la regolamentazione dell'uso, nell'interesse generale, di tali beni e che, in ogni caso, lo svolgimento della transazione deve effettuarsi conformemente alla regolamentazione applicabile in materia (non potendo, in particolare, il venditore, fissare unilateralmente le condizioni di acquisto del ridotto bene).

(a cura di Lara Trucco)

[Corte Europea dei Diritti dell'uomo, Grande Camera, 29 giugno 2011, ric. n. 34869/05, Sabeh El Leil c. Francia](#)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu

Il ricorrente, dipendente dell'ambasciata del Kuwait a Parigi in qualità di contabile, a seguito del licenziamento, si era rivolto al Tribunale del lavoro di Parigi che gli aveva riconosciuto i danni nella misura di 82,224.60 euro. A seguito di appello promosso dal richiedente, la Corte d'Appello aveva respinto la richiesta di

risarcimento danni dichiarandola inammissibile in virtù dell'immunità giurisdizionale del datore di lavoro (Stato del Kuwait).

La Corte europea riconosce violazione dell'art. 6; l'immunità infatti non doveva essere riconosciuta nei confronti dello Stato del Kuwait. Anche se lo Stato francese non ha ancora provveduto alla ratifica, risulta infatti vincolante la Convenzione ONU del dicembre 2004 sull'immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni che esclude, limitatamente ai contratti di lavoro, l'immunità giurisdizionale di uno Stato di fronte ai tribunali civili di un altro Stato. La posizione lavorativa del richiedente (cittadino francese) non poteva inoltre comportare l'esercizio della sovranità dello Stato del Kuwait, elemento fondante una delle eccezioni previste dalla Convenzione ONU per il riconoscimento dell'immunità giurisdizionale.

(a cura di Benedetta Vimercati)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 30 giugno 2011, ric. n. 22590/04, Girard c. Francia](#)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso)

La Corte condanna la Francia per non aver svolto indagini adeguate a seguito della scomparsa di una giovane donna, poi trovata uccisa.

Le autorità francesi si sono limitate a svolgere ricerche sommarie, prima di chiudere il caso, nonostante le indicazioni fornite dai genitori della vittima, che svolgendo investigazioni autonome avevano individuato elementi che avrebbero consentito la risoluzione del caso. In particolare essi avevano rilevato movimenti bancari sospetti nel conto della vittima, riconducibili all'assassino della donna, e avevano più volte chiesto aiuto alle autorità giudiziarie senza essere ascoltati.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 30 giugno 2011, ric. n. 8916/05, Association les Témoins de Jehovah c. Francia](#)

Violazione dell'art. 9 della Cedu (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)

La Corte all'unanimità ritiene che i provvedimenti tributari presi nei confronti dell'associazione dei testimoni di Geova siano eccessivi e, di conseguenza, in violazione dell'art. 9 Cedu.

Il movimento religioso di cui si discute raccoglie più di 250.000 fedeli in Francia, ma in un rapporto parlamentare del 1995 viene definito come una setta. A tal proposito le autorità richiedono al movimento di dichiarare e pagare le tasse sulle donazioni ricevute tra il 1993 e il 1996. Il movimento si oppone, invocando

l'esenzione prevista per le associazioni culturali e le congregazioni. In seguito a tale rifiuto le autorità lo condannano a risarcire in totale più di 57 milioni di euro.
(a cura di Diletta Tega)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 5 luglio 2011, ric. n. 18990/05, Wizerkaniuk c. Polonia](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu

È considerata contraria alla Convenzione la legge sulla stampa polacca nella parte in cui prevede il consenso alla pubblicazione delle interviste. Contrariamente a quanto aveva ritenuto la Corte costituzionale interna – che giustificava tale consenso onde evitare la diffusione di notizie distorte – i giudici di Strasburgo riscontrano la violazione sotto due profili: in primo luogo perché il consenso potrebbe essere considerato una sorta di censura preventiva; in secondo luogo perché ritiene sproporzionata la previsione di una sanzione penale per mancato rispetto di tale disposizione di legge.

(a cura Mina Tanzarella)

[Corte Europea dei Diritti dell'uomo, Grande Camera, 7 luglio 2011, ric. n. 27021/08, Al Jedda c. Regno Unito](#)

Violazione dell'art. 5 §1 della Cedu (diritto alla libertà e alla sicurezza)

Il caso riguarda un cittadino iracheno trattenuto per tre anni nella base inglese di Bassora (in Iraq) per ragioni di sicurezza nazionale in quanto si riteneva avesse reclutato terroristi fuori dall'Iraq. E ciò senza che fosse formalizzata a suo carico alcuna imputazione. Secondo il governo britannico tale misura si basava su fonti di diritto internazionale (in particolare su una risoluzione delle Nazioni Unite) e dunque, tale internamento era escluso dall'alveo di applicazione dell'articolo 5 Cedu.

La Grande Camera entra nel merito della richiamata risoluzione e nota che l'internamento non è una misura espressamente prevista nel testo che invece parla genericamente di tutte quelle misure atte a mantenere la sicurezza e la stabilità sul territorio iracheno. In particolare, notano ancora i giudici di Strasburgo, il Preambolo di tale risoluzione prevedeva che tutte le forze dovevano agire nel rispetto del diritto internazionale e quindi, sottolinea la Corte, anche della Cedu. Con ciò la Grande Camera conclude che non esisteva alcun conflitto tra l'obbligazione che il Regno Unito aveva con le Nazioni Unite e la sua obbligazione di cui all'articolo 5 Cedu. Per tali ragioni la Corte ritiene che la detenzione indeterminata e priva dell'ufficializzazione di accuse deve ritenersi una palese

violazione dell'articolo 5 §1 Cedu.
(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 7 luglio 2011, ric. n. 37452/02, Stummer c. Austria](#)

Non violazione dell'art. 14 della Cedu in combinato con l'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

È ammissibile, in quanto non manifestamente irragionevole, il mancato godimento per i detenuti che lavorino in carcere del sistema di previdenza sociale – segnatamente, della pensione di anzianità –, tenuto conto che essa si innesta in un quadro in continua evoluzione (e che, come tale, richiede di essere monitorato), nonché dei vari interessi in campo, rispetto ai quali spetta agli Stati operare un qualche bilanciamento.
(a cura di Lara Trucco)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 7 luglio 2011, ric. n. 55721/07, Al-Skeini e altri c. Regno Unito](#)

Violazione dell'art. 2 della Cedu (diritto alla vita e ad una investigazione effettiva sulle cause del decesso)

Il caso riguarda il periodo di tempo nel quale il Regno Unito ha avuto il controllo di alcuni territori dell'Iraq, prima dell'instaurazione del nuovo governo iracheno, nel 2003.

I ricorrenti chiedono la condanna del Regno Unito per l'uccisione di sei civili iracheni da parte di militari britannici. La prima questione affrontata dalla Corte europea è la sussistenza della giurisdizione del Regno Unito – e quindi la vigenza dell'art. 1 della Cedu – nel territorio iracheno. La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, precisa che un atto extra-territoriale può rientrare nella giurisdizione di uno Stato solo in circostanze eccezionali; una di queste circostanze è l'esercizio di poteri che normalmente sarebbero esercitati da un governo sovrano. E' questo il caso dei poteri esercitati dal Regno Unito in Iraq nel 2003. Le vittime furono uccise durante operazioni militari nel periodo dell'occupazione britannica, per cui il caso di specie rientra nella giurisdizione UK. Le indagini svolte sono state sommarie e non complete, essendo basate solo sulle testimonianze dei soldati. Il Regno Unito avrebbe dovuto svolgere indagini approfondite, valutando se i colpi furono esplosi nel rispetto delle regole militari

oppure no. Il Regno Unito viene dunque condannato per mancanza di investigazioni effettive sulle cause del decesso delle vittime.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 7 luglio 2011, ric. n. 20999/05, Hellig c. Germania](#)

Violazione dell'art. 3 della Cedu (divieto di trattamenti inumani e degradanti)

Il ricorrente è un cittadino tedesco che, incarcerato, ha rifiutato di essere trasferito in una cella ove i servizi igienici non erano separati dal resto della stanza da nessuna copertura. Avendo opposto resistenza è stato picchiato dalle guardie e poi posto in isolamento, dove è rimasto, privo degli indumenti, per una settimana.

La Germania viene condannata per violazione dell'articolo 3 della Cedu.

(a cura di Valentina Pagnanelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 12 luglio 2011, ric. n. 14737/09, Šneerson e Kampanella c. Italia](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu (diritto al rispetto della vita privata e familiare)

La Corte europea ha dichiarato la violazione dell'art. 8 Cedu perché l'Italia ha disposto il rimpatrio di un minore nato in Italia da padre italiano, che era stato trasferito dalla madre a vivere in Lettonia senza il consenso dell'altro genitore.

L'Italia infatti non ha considerato il rischio dei seri problemi psicologici causati dall'allontanamento del bambino dalla madre con cui aveva sempre vissuto.

Inoltre, i giudici italiani non hanno accertato accuratamente la situazione del padre a cui era stato riconosciuto l'affidamento esclusivo del bambino.

La Corte ha in primo luogo chiarito che nell'applicazione sia della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sulla sottrazione internazionale dei minori e del regolamento CE n.2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è necessario tenere conto delle norme della Convenzione europea.

Ha quindi accertato la violazione dell'articolo 8 Cedu dei ricorrenti, stabilendo che il ritorno di un minore illecitamente sottratto da un genitore non può essere deciso in modo automatico, ma deve essere adeguatamente motivato e tenere conto della situazione effettiva del bambino.

(a cura di Elisabetta Crivelli)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sez., 12 luglio 2011, ric. n. 12919/04, Baltaji c. Bulgaria](#)

Violazione dell'art. 8 della Cedu

Violazione dell'art. 13 della Cedu

Violazione dell'art. 1 §1 del Protocollo 7 della Cedu (garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri)

È illegittima, in quanto lesiva del diritto ad un ricorso effettivo e priva delle garanzie procedurali previste dalla Convenzione relative alla l'espulsione degli stranieri, l'espulsione di un individuo dal territorio dello Stato – in cui risiede legittimamente e in modo permanente con la sua famiglia – comminata da un organo non indipendente ed imparziale, e senza consentire allo stesso soggetto di conoscere le ragioni alla base del provvedimento, e, conseguentemente, di essere messo nelle condizioni di (re)agire in modo consapevole ed efficace. Si ha, altresì, la violazione del diritto al rispetto della vita privata nei casi in cui il provvedimento illegittimo di espulsione causi l'allontanamento dell'individuo (espulso) dal suo nucleo familiare.

(a cura di Lara Trucco)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. II, 12 luglio 2011, ric. n. 18290/02, Maioli c. Italia](#)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

L'eccessiva durata del periodo di inibizione all'utilizzo di un terreno di proprietà, accompagnata dalla previsione di divieti di costruzione, è lesiva del diritto di protezione della proprietà privata allorquando produce una situazione assimilabile ad un esproprio di fatto, senza la previsione di alcuna forma di compensazione pecuniaria a favore del legittimo proprietario del bene ("espropriato").

(a cura di Lara Trucco)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, II sez., 19 luglio 2011, ric. n. 23954/10, Uj c. Ungheria](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu

La reputazione di una società commerciale, per di più di proprietà dello Stato, non può ricevere eguale tutela della reputazione delle persone fisiche. Toni aspri e offensivi possono essere ammessi se, come nel caso di specie, oggetto di critica è la politica economica del Governo.

(a cura Mina Tanzarella)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, I sez., 19 luglio 2011, ric. n. 29309/03, Gubiyev c. Russia](#)

Violazione dell'art. 1 del Protocollo 1 della Cedu

Le disposizioni della legge sulla repressione del terrorismo devono indicare con sufficiente chiarezza la portata della discrezionalità riconosciuta alle autorità competenti e le modalità del suo esercizio, e non devono essere interpretate in modo da creare una deroga per qualsiasi tipo di limitazione dei diritti personali, incluso il diritto di proprietà, per un periodo di tempo indefinito e senza stabilire confini netti per le azioni delle forze di sicurezza.

(a cura di Lara Trucco)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, V sez., 21 luglio 2011, ric. n. 28274/08, Heinisch c. Germania](#)

Violazione dell'art. 10 della Cedu

Il licenziamento senza preavviso, ammesso dalla legge tedesca qualora si intenti una causa penale ai danni del datore di lavoro, è considerato sproporzionato e viola la manifestazione del pensiero qualora si accerti la buona fede del lavoratore, si attesti l'autenticità delle informazioni diffuse ai danni dell'azienda e si verifichi che non vi erano altri modi per denunciare il suo cattivo funzionamento.

(a cura Mina Tanzarella)

[Corte Europea dei Diritti dell'uomo, III sez., 26 luglio 2011, ric. n. 9718/03, Georgel and Georgeta Stoicescu c. Romania](#)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (accesso alle corti)

Violazione dell'art. 8 della Cedu

Il caso riguarda una anziana signora aggredita da alcuni cani randagi in una zona residenziale di Bucarest; a seguito di tale aggressione la salute della donna è rimasta irrimediabilmente compromessa. Numerose difficoltà di ordine economico e giuridico si sono manifestate nel momento in cui la signora ed il marito della stessa hanno agito per veder riconosciuti i danni causati dall'inerzia dell'amministrazione nel fronteggiare la problematica del randagismo.

La Corte ha, *in primis*, riconosciuto una violazione dell'articolo 8 Cedu in quanto

tra le obbligazioni positive di cui a tale articolo va annoverata anche la prevenzione da “attacchi” all'integrità fisica e psichica della persona.

Quanto alla violazione di cui all'articolo 6 della Convenzione, essa viene in luce in quanto la Corte considera eccessive, e dunque limitanti l'accesso ad un tribunale, le spese legali calcolate non sulla situazione finanziaria del ricorrente ma in percentuale sulla base del risarcimento chiesto. Inoltre, sotto altro profilo, specifica che allorché un Ente pubblico sia responsabile per danni non deve gravare sul cittadino danneggiato l'onere di individuare il soggetto cui competeva il compito specifico.

(a cura di Alessandra Osti)

[Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 12 settembre 2011, ricc. nn. 28955/06, 28957/06 e 28964/06, Palomo Sanchez e altri c. Spagna](#)

Non violazione dell'art. 10 della Cedu

La Grande Camera non ritiene sproporzionato il licenziamento di alcuni impiegati che avevano pubblicato nella newsletter del loro sindacato una vignetta fortemente lesiva della reputazione di alcuni loro colleghi. L'interesse generale e il diritto di critica non giustificano in questo caso la diffusione della notizia in modo volgare e denigratoria.

(a cura Mina Tanzarella)

[Corte Europea dei Diritti dell'uomo, II sez., 13 settembre 2011, ric. n. 37204/08, Zivic c. Serbia](#)

Violazione dell'art. 6 §1 della Cedu (diritto ad un processo equo)

Il caso riguarda un poliziotto che svolge servizio in Kosovo, cui non viene corrisposto l'aumento salariale del doppio deciso dal governo proprio per i propri dipendenti che lavorano in tale area disagiata. Il ricorrente inizia allora una azione legale per veder riconosciuto detto aumento salariale, ma diversamente da quanto accade per moltissimi suoi colleghi, il ricorso a livello nazionale viene respinto.

La Corte riconosce, nel caso di specie una violazione dell'articolo 6 §1 Cedu, in quanto i conflitti interpretativi non risolti (neppure da un intervento di una corte suprema nazionale), creano uno stato di incertezza non tollerabile.

(a cura di Alessandra Osti)